



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3 – Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif.: I.1.a.e/2022/4

- Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari
Regione Piemonte
Regione Liguria
Regione Emilia Romagna
Regione Lombardia
Regione Toscana

CEREP c/o IZS Umbria e Marche
protocollo.izsum@legalmail.it

ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

E, p.c. Coordinamento regionale dei Servizi veterinari regionali

SEGGEN Ufficio 3

LORO SEDI

Oggetto: Peste suina Africana: resoconto riunione tecnica Ministero, Regioni, Cerep, ISPRA del 11/01/2021.

In riferimento all'oggetto, si riportano sinteticamente gli elementi concordati nel corso della riunione di cui all'oggetto.

Considerato che i tempi burocratici previsti per l'adozione di un provvedimento nazionale concernente la sospensione delle attività venatorie sono incompatibili con la necessità di sospendere immediatamente dette attività nella Zona Infetta, è stato concordato che le Regioni Piemonte e Liguria adotteranno provvedimenti propri tesi a sospendere tutte le attività venatorie nei comuni della zona infetta. Inoltre, visto che si è reso necessario ampliare l'estensione della zona infetta sulla base delle richieste pervenute dalla Commissione Europea ed anche delle ultime segnalazioni di casi confermati e sospetti, si informa che la mappa aggiornata della stessa e il relativo elenco dei comuni ivi ricompresi è stata adottata con dispositivo Prot. DGSAF n.583 del 11/01/2021.

Per quanto riguarda la limitazione delle attività venatorie nelle Regioni confinanti (Emilia Romagna, Lombardia e Toscana) è stato stabilito che le stesse potranno riguardare la sospensione:

- dell'attività venatoria vagante con l'ausilio del cane;
- dell'attività venatoria collettiva (braccata e girata) al cinghiale;
- dell'attività di controllo della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva.

Per quanto riguarda invece le porzioni di territorio di competenza direttamente confinanti con la zona infetta potrà molto opportunamente essere disposta la sospensione di qualsiasi attività venatoria in un buffer di almeno 6 km a partire dal perimetro della zona infetta.

Infine, fatto salvo quanto deve essere attuato nella zona infetta ai sensi dei regolamenti 2016/429 e 2020/687, è stato concordato che al di fuori di questa è necessario:

- intensificare e rafforzare la sorveglianza passiva sul cinghiale anche attraverso l'esecuzione di battute di ricerca attiva delle carcasse di cinghiale ;
- incoraggiare ed accelerare le macellazioni dei suini negli allevamenti familiari ;
- intensificare e rafforzare la vigilanza sulle movimentazioni degli animali sensibili;
- intensificare e rafforzare la vigilanza e la verifica delle condizioni di biosicurezza degli allevamenti.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 3
Dott. Luigi Ruocco*

* firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755